

COMUNE DI RAGOLI

PROVINCIA TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

CIMITERO “S. MARIA” A MADONNA DI CAMPIGLIO

In attuazione del
D.P.R. n° 285 del 10 SETTEMBRE 1990
Circolare n° 24 del 24 giugno 1993
Circolare n° 10 del 31 luglio 1998

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere in legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può

ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni deve sempre assistere il custode del cimitero o un sostituto.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della A.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto al cimitero di norma è fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera mortuaria di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16.

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la

destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino e da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile, rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della A.S.S.L..

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o con mezzo meccanico. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

Art. 34

1. Sulle sepolture ad inumazione nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino gli spazi tra le tombe. E' altresì vietato spargere ghiaino negli spazi comuni. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Nel cimitero è permessa la collocazione di lapidi delle seguenti dimensioni fuori terra:
larghezza cm. 60, spessore cm. 15, altezza cm. 85 con basamento orizzontale di larghezza cm. 60, altezza cm 20 e lunghezza cm. 40;
Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte.

Art. 36

1. I diritti riguardanti le inumazioni sono fissate in €. 200,00 (duecento).

Capo IV

TUMULAZIONI

Art. 37

1. Il Comune può cedere in concessione l'uso ai privati di:
 - a) Loculi individuali;
 - b) Loculi ossario individuali;
 - c) Cinerari.

Art. 38

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 37 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 39

1. I diritti riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate in €. 150,00 (centocinquanta).
2. Il costo di concessione di un loculo per 30 anni è di €. 800,00 (ottocento).
3. Il costo di concessione di loculi ossario individuali, per 30 anni è di €. 400,00 (quattrocento).
4. Il costo di concessione di un cinerario, per 30 anni è di €. 200,00 (duecento).

Art. 40

1. Le spese di manutenzione delle tombe sono a carico dei privati concessionari.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal II° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

3. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 42

1. I loculi possono contenere un solo feretro, oltre che eventuali resti di salme in cassetine di zinco e urne cinerarie.
2. I loculi ossario individuali possono contenere uno o più resti di salme.
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone per la quale viene fatta la concessione.
4. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30.
5. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
7. I loculi possono contenere, su richiesta di coloro che hanno interesse, anche urne cinerarie e resti in cassette di zinco, provenienti da esumazioni.

Art. 43

1. Sulle lapidi dei loculi individuali – dei loculi ossari individuali e dei cinerari è consentita una scrittura incisa contenente: nome, cognome, data di nascita e di morte, un portafiori e/o un portalumino.

Art. 44

1. Nessuna opera anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero.

Art. 45

1. La concessione dei loculi individuali, dei loculi ossario individuali e dei cinerari deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 46

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.
3. La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 47

1. Le esumazioni ordinarie, trascorso il periodo minimo di dieci anni, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco.

Art. 48

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private nel recinto del cimitero o nell'ossario individuale.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco, a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., possono essere ritirati dai legittimi proprietari.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere reinterati nell'interno del cimitero o portati in discarica autorizzata.

Art. 49

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 50

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e la Circolare 31 luglio 1998, n° 10.

Art. 51

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della A.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, sotto l'osservanza

delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 52

1. Per eseguire una esumazione ed estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro con la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3‰. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 53

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale.

Art. 54

1. I diritti riguardanti le esumazioni e le estumulazioni sono fissate in €. 400,00 (quattrocento).

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 55

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei documenti previsti dal D.P.R. n° 285/90, Circolare n° 24/93 e Circolare n° 10/98.

Art. 56

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 57

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 58

1. Le urne cinerarie sono riposte nei cinerari.

Art. 59

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 60

1. Per le urne cinerarie si fa riferimento agli artt. 80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art. 61

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 62

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Socio Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione delle certificazioni previste dalla legge.

Art. 63

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 63 bis

1. Il compito di esaminare ogni questione inerente l'amministrazione e la sorveglianza del cimitero è affidato ad una commissione consultiva composta dal Sindaco, o suo delegato, da quattro consiglieri, di cui uno di minoranza, dal parroco di Pinzolo, dal parroco di Madonna di Campiglio e dal custode cimiteriale, che fungerà da Segretario.

2. La Commissione, qualora debba trattare argomenti inerenti il cimitero di Madonna di Campiglio, sarà integrata dal rappresentante del Comune di Ragoli.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 64

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone residenti in vita nel Comune di Pinzolo e di Ragoli;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dai Comuni, ma aventi in essere, in vita, la residenza;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - d) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 65

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) una zona destinata alla tumulazione;
 - c) una camera mortuaria e sala autopsie;

- d) un ossario con cellette individuali;
- e) un cinerario;
- f) un ossario comune;

Art. 66

1. L'uso della camera mortuaria per Enti pubblici, esclusi i Comuni di Pinzolo e Ragoli, e per i privati è soggetta al pagamento di un diritto di €. 410,00 (quattrocentodieci).

Art. 67

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
- a) un custode cimiteriale.

Art. 68

1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazioni, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 69

1. L'incarico dei necrofori fossari è quello delle inumazioni, tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nei loculi, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza, la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero, ivi compreso la pulizia.

Art. 70

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 71

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse negli spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 72

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 47.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami interrati o inviati a discarica controllata.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 73

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale.

Art. 74

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo, potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 75

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni l'erba sarà tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 76

1. Ogni coltivazione, che non sia quella sulle lapidi è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 77

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti nei campi comuni di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

Art. 78

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni non autorizzate, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 79

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 80

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero e delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 81

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni.

Art. 82

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 83

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

NORME TRANSITORIE

Art. 84

1. Gli oneri finanziari derivanti dai lavori di trasferimento delle salme e resti ossei saranno a totale carico delle Amministrazioni Comunali, ogni una per la propria competenza ad esclusione degli oneri di concessione e delle lapidi in genere.

Di quanto sopra, ogni comune darà ampia divulgazione anche attraverso avviso al pubblico.

Art. 85

1. I diritti e le concessioni saranno soggetti ad aggiornamento con provvedimento della Giunta Comunale di Pinzolo, sentita la Giunta Comunale di Ragoli, sono così riassunti:

◆ Diritti per inumazione	Euro. 200,00	(art. 36)
◆ Diritti per tumulazione	Euro. 150,00	(art. 39)
◆ Concessione loculo (30 anni)	Euro. 800,00	(art. 39)
◆ Concessione loculo ossario (30 anni)	Euro. 400,00	(art. 39)
◆ Concessione cinerario (30 anni)	Euro. 200,00	(art. 39)
◆ Diritti per esumazioni	Euro. 400,00	(art. 54)
◆ Diritti per estumulazioni	Euro. 400,00	(art. 54)
◆ Uso camera mortuaria per Enti/Privati	Euro. 410,00	(art. 66).

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Circolare n° 24 dd. 24.06.1993, Circolare n° 10 dd. 31.07.1998 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 87

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Ragoli in data 16.10.2001 n° 34